



Ordinanza nr. 11 del 18.01.2026

IL SINDACO

VISTO il Bollettino di Criticità Regionale (BCR) n. 18/2026 del 18/01/2026, emesso dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, recante avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico e il Bollettino di Vigilanza Meteorologica ARPAS n. 17/2026 del 18/01/2026.

CONSIDERATO:

che l'aggiornamento del bollettino regionale prevede, per la zona di vigilanza 64, l'inizio dell'evento meteorologico a partire dalle ore 21:00 del 18/01/2026, con fenomeni potenzialmente intensi e persistenti;

che l'evento in atto potrebbe protrarsi anche nella giornata successiva, come indicato dagli scenari previsionali;

CONSIDERATO che le condizioni meteorologiche previste, anche per il forte vento, possono determinare caduta di rami, alberi, strutture provvisorie e altri elementi instabili, con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone; che i parchi, i giardini pubblici e le aree verdi comunali risultano particolarmente esposti agli effetti del vento forte, così come i tratti stradali adiacenti alla costa, quali le vie S'Oru e Mari nel tratto compreso tra la via Capri e Via Rimini e la via Leonardo da Vinci, nel tratto compreso dal numero civico 56 al numero civico 60;

RITENUTO necessario adottare, in via precauzionale, misure urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTI l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, in materia di poteri sindacali urgenti in caso di emergenze sanitarie e igienico-sanitarie; il Piano Comunale di Protezione Civile; la normativa vigente in materia di Protezione Civile;

ORDINA

La chiusura temporanea al pubblico, per l'intera durata dell'allerta meteorologica e comunque fino a cessate esigenze, di: parchi pubblici; giardini comunali, cimitero comunale, ferma restando l'agibilità per quest'ultimo per le attività di recezione delle salme e di Polizia Mortuaria; aree verdi attrezzate; aree gioco e spazi all'aperto ricadenti nel territorio comunale;

La chiusura temporanea al transito della circolazione nei tratti di strada adiacenti alla costa, come indicato in premessa, per il tempo necessario a salvaguardare la pubblica e privata incolumità da eventuali danni potenziali causabili dagli eventi meteorologici sopra richiamati fino a cessate esigenze;

Il divieto di accesso e di permanenza nelle suddette aree durante il periodo di validità dell'ordinanza;

Che la Polizia Locale provveda alla vigilanza e all'eventuale applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto (D.P.R. 24/11/1971, 1199), oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6/12/1971, n. 1034), ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg. decorrenti dalla notifica della presente ordinanza o dalla piena conoscenza di essa.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Quartu Sant'Elena e notificata al Dirigente del Comando di Polizia Locale e al Dirigente del Settore Servizi Tecnologici per i provvedimenti di competenza.

Graziano Ernesto Milia Ph. D.